



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario (relatore)
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Comune di Osio Sotto (BG)

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8.

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000.

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 (come modificati e integrati dalle delibere n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 e n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, successivamente, con le deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, n.11/SEZAUT/2020/QMIG, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG, n. 9/SEZAUT/2022/QMIG e n. 2/SEZAUT/2023/QMIG), nonché dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010.

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Osio Sotto (BG) con nota del 20 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in pari data pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri ed acquisita al protocollo C.d.c. n. 26025.

VISTA l'ordinanza n. 309/2023 con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull'istanza sopra citata.

UDITO il relatore, dott.ssa Rita Gasparo.

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il rappresentante legale del Comune di Osio Sotto ha sottoposto a questa Sezione di controllo una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, incentrata sulla corretta applicazione e attuale vigenza del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 4 del decreto-legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e 11, commi 6 e 7 del TUSP, approvato con decreto legislativo n. 175/2016, in materia di limiti ai compensi per gli organi delle società partecipate da enti locali.

Il Sindaco, dopo aver precisato che l'Ente detiene il 55% delle quote sociali della società san Donato S.r.l., operante per conto del medesimo nel campo socio

sanitario, formula la seguente istanza volta a domandare *“se è possibile derogare ai limiti imposti dalla normativa di riferimento e adeguare il compenso inizialmente fissato per l'amministrazione della società nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6 del T.U. n. 175/2016, che disciplinerà i nuovi criteri di determinazione dei compensi spettanti agli organi amministrativi delle società pubbliche”*.

La richiesta di motivato avviso alla Sezione, prosegue la missiva, poggia sul dubbio interpretativo circa l'attuale vigenza del limite previsto dalle citate norme con richiamo, in proposito, delle pronunce della magistratura contabile.

Sul piano fattuale, l'istante ha premesso, alla specificazione del suesposto quesito, l'opportunità, a partire dal 2024, di una revisione del compenso annuo, mai adeguato dal 2010, anche in relazione a ulteriori servizi affidati alla predetta società, a un incremento del fatturato della stessa rispetto al fatturato storico, oltre a un oggettivo aggravio di compiti e responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è inserita nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Sezione è chiamata a verificare, in via preliminare, la sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. Relativamente alla condizione soggettiva di ammissibilità, si rappresenta che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sopra citato, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Recita, altresì, che *“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane»* (“legittimazione

soggettiva esterna”), così riproducendo letteralmente l’elencazione tassativa dell’articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della quale lo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è norma di attuazione (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva per l’attivazione di questa particolare forma di collaborazione, la c.d. legittimazione soggettiva interna, la stessa va riconosciuta in capo al soggetto che, investito del potere di rappresentanza dell’ente, agisce in nome e per conto dello stesso (legittimazione formale e sostanziale), individuata per il Comune nella persona del Sindaco (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

La richiesta di motivato avviso in esame può dichiararsi ammissibile dal lato soggettivo, giacché formulata dal Sindaco del Comune di Osio Sotto, soggetto che agisce in nome e per conto dell’Ente, in quanto investito del potere di rappresentanza dello stesso e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

1.2. In merito alla condizione di ammissibilità oggettiva, la disposizione contenuta nel predetto comma 8 dell’art. 7 della legge 131 attribuisce agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in *materia di contabilità pubblica*, la cui latitudine è divenuta oggetto di plurimi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Si richiamano i contributi apportati sul punto sia dalla Sezione delle Autonomie che, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l’esercizio dell’attività consultiva, modificati ed integrati con successive delibere (5/AUT/2006; n. 9/SEZAUT/2009; vd. anche n. 3/SEZAUT/2014/QMIG; n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG), sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo con una pronuncia di coordinamento emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Queste ultime hanno condiviso la linea interpretativa della Sezione delle Autonomie, laddove nella deliberazione n. 5 del 2006 è stata privilegiata un'accezione di contabilità pubblica rigorosamente inerente ad attività contabili in senso stretto, che assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

L'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa, di converso, le investirebbe di una funzione di consulenza generale delle autonomie locali, in spregio dello stesso limite della "materia di contabilità pubblica" posto dal legislatore ex art. 7, comma 8, citato, e con l'effetto ulteriore di inserire la Corte dei conti nei processi decisionali degli Enti territoriali, sui quali è invece chiamata ad esercitare il controllo nella veste di organo esterno e neutrale (cfr. anche deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Alla luce di quanto esposto, non sono condivisibili quelle coordinate interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio.

In termini esplicativi, la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata delibera n. 5 del 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che *"se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico"*.

Al contempo le Sezioni riunite medesime, nella pronuncia sopra richiamata, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica dell'accezione "materia di contabilità

pubblica”, che sposta “l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”; a corollario di tale assunto, sono state ricomprese nella funzione consultiva della Sezione regionale di controllo “*quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*”.

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, ne deriva che nella portata della nozione di “materia di contabilità pubblica” vengono ricondotte talune materie, le quali, in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa degli enti territoriali, in gran parte corrente, idonea quindi ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci, si ripercuotono direttamente sugli equilibri di bilancio.

Da ultimo, la necessità di un «un vaglio particolarmente rigoroso» in ordine alla riconducibilità dell’istanza consultiva alla materia della contabilità pubblica è stata ribadita dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG.

In continuità con l’assunto interpretativo testé riportato, tale ultima pronuncia ha chiarito che «l’ampliamento “dinamico” della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa. Quando la richiesta di parere non sollecita l’interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003».

Perimetrata la *sedes materiae* della richiesta di parere, ulteriori requisiti sostanziano la condizione di ammissibilità dal lato oggettivo, quali la formulazione di quesiti che non siano attinenti a casi concreti o che non implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati; la mancanza di una

diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all'adozione di concreti atti di gestione, per l'inevitabile risultato, altrimenti, di tramutare, di fatto, la funzione consultiva in un'inammissibile funzione di controllo preventivo.

In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Il carattere generale ed astratto del quesito che, pur traendo origine da una situazione concreta dell'Ente, chieda chiarimenti sulla questione giuridica sottostante e sulla linea interpretativa di portata generale della norma di contabilità pubblica di riferimento, costituisce un ulteriore presupposto di ammissibilità della richiesta di parere.

Del pari non sono scrutinabili nel merito tutti quei quesiti sottoposti al vaglio della magistratura contabile che sottendano interferenze con le funzioni giurisdizionali, requirente e giudicante, intestate alla Corte dei conti o ad altri plessi giurisdizionali. (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014).

La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica", trattandosi di fattispecie in cui i profili contabili non sono preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico, conoscibili dal giudice naturale di appartenenza.

Limitatamente a tale profilo, si richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui *la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino*

comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”.

Trattasi di principio di diritto successivamente riaffermato in sede nomofilattica con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG che, al fine di dirimere i casi dubbi in punto di ammissibilità oggettiva, si esprime in termini negativi con riferimento alle *“richieste di parere che, pur riguardando l’interpretazione di norme caratterizzate da riflessi finanziari e di contabilità, sono propedeutiche all’adozione di provvedimenti da parte dell’amministrazione locale che incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggetti e interessi legittimi) che hanno in altre giurisdizioni il giudice competente a decidere circa la corretta applicazione della disciplina giuridica”.*

In siffatto contesto giurisprudenziale, la richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo poiché attiene alla materia della contabilità pubblica. Specificatamente, il quesito concerne la questione del c.d. *“tetto”* ai compensi degli amministratori di società pubbliche che, per costante orientamento pretorio, afferisce pacificamente a *“finalità di contenimento della spesa pubblica”* (Corte cost., sent. n. 153/2022), venendo in rilievo un limite *“posto in funzione di coordinamento della finanza pubblica (ex multis deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 14/2013/PAR e la giurisprudenza in essa richiamata).*

In senso positivo all’ammissibilità oggettiva dell’istanza *de qua* si pone, altresì, la ricorrenza della sufficiente generalità e astrattezza della formulazione del quesito, astraendo lo stesso da riferimenti fattuali connessi alla specifica fattispecie gestionale, nonché il difetto di interferenza con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altri plessi giurisdizionali.

MERITO

Il Comune di Osio Sotto, in sede di prospettazione del dubbio interpretativo concernente il limite dei compensi per gli organi delle società partecipate da enti locali,

ha richiamato il quadro positivo di interesse di cui al combinato disposto *ex artt.* 4, comma 4 del decreto-legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e 11, commi 6 e 7 del TUSP.

In sede di esame dell'impianto vincolistico tratteggiato dalle predette disposizioni, si rammenta che, a mente del referente normativo costituito dell'art. 11, comma 6 del d. lgs. n. 175/2016, le società in parola sono suddivise in cinque fasce sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi definiti con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze; per ciascuna fascia è determinato il limite dei compensi massimi a cui fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti delle società ivi ricomprese, rimanendo in ogni caso invalicabile la soglia di € 240.000 annui.

Posto che il precitato decreto non è stato ancora adottato, soccorre a tale periodo di *vacatio* il regime transitorio di cui al successivo comma 7 dello stesso articolo che rinvia appunto, nelle more di emanazione del regolamento del MEF, alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le quali fissano un puntuale vincolo finanziario attraverso la previsione di un preciso tetto di spesa, ossia un costo annuale per i compensi degli amministratori non superiore all'80% di quello complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

La lettura combinata delle due disposizioni non lascia adito a dubbi interpretativi, derivando, quale logica conseguenza, secondo giurisprudenza contabile consolidata che, per effetto del rimando del ridetto comma 7 dell'art. 11, citato, all'art. 4, comma 4, secondo periodo del d.l. n. 95/2012, anch'esso parimenti menzionato, *"rimane in vita, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, il limite finanziario costituito dal costo sostenuto per compensi all'organo di amministrazione nel 2013"*, assumendo il regolamento in discorso dignità di atto necessario e indefettibile affinché la nuova disciplina possa trovare ingresso nell'ordinamento (cfr. deliberazioni della Sezione controllo Liguria, delibera n.

90/2016/PAR e n. 29/2020/PAR, richiamate nella delibera di questa Sezione n. 125/2021/PAR). Nello stesso senso si sono espresse altre pronunce rese in sede consultiva dalle Sezioni territoriali, quali la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 222/2023/PAR e quella della Sezione Sardegna (parere n. 124/2022) che a loro volta rinviano a precedenti arresti giurisprudenziali, tutti volti a ribadire la tassatività e l'inderogabilità del criterio normativo di riferimento, da ritenersi immediatamente precettivo.

In termini esplicativi è stato ribadito che *“l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, stante la sua natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, non può essere derogato neanche nel caso in cui alle società in questione vengano attribuiti nuovi compiti o esse siano investite da un processo di riorganizzazione, né in considerazione dei nuovi e maggiori incarichi assunti dagli amministratori, della complessità delle funzioni svolte e della relativa assunzione di responsabilità da questi assunte. (...) La menzionata disposizione, infatti, inserita nella normativa della “spending review”, e preordinata all'ottenimento del più ampio risparmio possibile di pubblico denaro a beneficio del bilancio dell'ente e della cosiddetta finanza pubblica allargata, ha introdotto un vincolo tassativo”*. Nello stesso senso si è espressa la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 222/2023/PAR che ha richiamato, in tale sede, la giurisprudenza di questa Sezione e, in termini, anche il parere reso dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata con deliberazione n. 10/2018/PAR nel passaggio motivazionale a tenore del quale *“l'indisponibilità degli interessi costituzionalmente protetti, sottesi all'art. 4, comma 4, D.L. 95/2012, rendono, dunque, il diritto al compenso dell'organo amministrativo di società partecipate geneticamente limitato e fanno della disposizione sopra menzionata precetto inderogabile pur nelle evenienze e nelle singolarità della fattispecie concreta”*.

Né si ravvisa un avviso contrario nella deliberazione di questa Sezione (n. 14/2023/PAR), come di contro affermato dall'Amministrazione civica, considerato che il Collegio, con tale pronuncia, nel ribadire che il TUSP stabilisce la vigenza interinale delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, citato, ha rimarcato, a fronte della perdurante mancata adozione del decreto MEF, l'immediata applicabilità del limite di 240.000 euro.

Né può essere richiamata, a sostegno dell'auspicata possibilità, da parte dell'Ente, di revisione dei compensi in esame nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia n. 15/2020/PAR, trattandosi in quella sede dell'individuazione del parametro della spesa storica.

In linea conclusiva, il chiaro tenore letterale dell'attuale quadro normativo, delineato dal combinato disposto delle norme richiamate in narrativa e più diffusamente trattate sopra, consente alla Sezione di addivenire ad una conclusione che si muove lungo il medesimo solco ermeneutico, dalla stessa costantemente avallato in materia di determinazione dei compensi *de quibus*. Quest'ultima, nella fase transitoria, deve ancora ritenersi ancorata al parametro del costo storico dell'esercizio 2013, giusta previsione dell'art. 4, comma 4 del d.l. n. 95/2012, senza possibilità di revisione in aumento; ciò nell'attesa che operi il nuovo regime rimesso alla fonte regolamentare *ex art. 11, comma 6, Tusp* (c.d. "decreto fasce"), diversamente ancorato ad "*indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi*" della struttura societaria partecipata dalle amministrazioni pubbliche.

Tanto premesso, non può che essere espresso in senso negativo il riscontro al quesito sottoposto al Collegio in ordine alla possibilità di "*derogare ai limiti imposti dalla normativa di riferimento e adeguare il compenso inizialmente fissato per l'amministrazione della società nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6 del T.U n. 175/2016, che disciplinerà i nuovi criteri di determinazione compensi spettanti agli organi amministrativi delle società pubbliche*". L'attuale vigenza delle disposizioni vincolistiche di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, in ossequio al dettato legislativo *ex comma 7 dell'art. 11 Tusp*, impone che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società non superi l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - si esprime in termini negativi in ordine alla richiesta di parere volta a conoscere se sia "*possibile*

derogare ai limiti imposti dalla normativa di riferimento e adeguare il compenso inizialmente fissato per l'amministrazione della società nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6 del T.U n. 175/2016". L'attuale vigenza delle disposizioni vincolistiche di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, in ossequio al dettato legislativo ex comma 7 dell'art. 11 Tusp, impone che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società non superi l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Il Relatore

(dott.ssa Rita Gasparo)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

19 gennaio 2024

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)